

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI GRAVESANO

II MUNICIPIO DI GRAVESANO

Visti gli articoli, 107 e 192 LOC, 23 a 26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987,

d e c r e t a

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Gravesano in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

Art. 2

Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le Infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.);
 - b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
 - c) prevenire i danneggiamenti.

Art. 3

Utilizzazione

1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).
2. La video sorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato.
3. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4

Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.
3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.

Art. 5

Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
 - a) autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Gravesano presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv.2 è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile.

Art. 6

Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.
2. Non sono considerati terzi la polizia comunale e il personale da essa designato e il personale dei servizi informatici comunali.
3. Per il resto si applicano le disposizioni che la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Art. 8

Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art.192 LOC dal 20 maggio 2008 al 2 giugno 2008 compresi.

Art. 9

Norme di diritto

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.